



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 7386

Seduta del 21/11/2022

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vicepresidente*

GUIDO BERTOLASO

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

LARA MAGONI

ALAN CHRISTIAN RIZZI

FABIO ROLFI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Claudia Maria Terzi

Oggetto

DETERMINAZIONI IN MERITO AI CONTRATTI DI SERVIZIO TRA REGIONE LOMBARDIA E I GESTORI DEI SERVIZI FERROVIARI REGIONALI: AGGIORNAMENTO CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO E CONDIZIONI DI TRASPORTO TARIFFA TRANSFRONTALIERA REGIONALE / (TICINO T 651.17.1) SVIZZERA - ITALIA (REGIONE LOMBARDIA)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale

ALDO COLOMBO

Il Dirigente

FRANCESCA VARALLI

L'atto si compone di 162 pagine

di cui 155 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 "Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il Regolamento (CE) N. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1007/70;
- la Legge regionale del 4 aprile 2012 n. 6 "Disciplina del settore dei trasporti";

RICHIAMATE:

- la d.g.r. n. VIII/7551 del 27/06/2008 "Schema di Contratto di Servizio con l'Associazione Temporanea di Imprese composta da Trenitalia S.p.A., LeNORD S.r.l. e Azienda Trasporti Milanese S.p.A. per la gestione del servizio ferroviario di interesse regionale e locale sulla linea S5 Varese-Pioltello" (anni 2008-2017) e dato atto che il Contratto è stato sottoscritto in data 18 dicembre 2008 (n. 12188/RCC);
- la d.g.r. n. X/6819 del 30/06/2017 "Prosecuzione dell'affidamento all'associazione temporanea di imprese composta da Trenord s.r.l. e ATM S.p.A. del servizio ferroviario di interesse regionale e locale sulla Linea S5 Varese-Treviglio", prorogato al 31/12/2021 con l'art. 2 c. 8 della l.r. 26/2020, al 31/12/2022 con l'art. 22 della l.r. 15/2021 e al 31/07/2023 con l'art. 16 della l.r. 17/2022;
- la d.g.r. n. X/3390 del 10/04/2015 "Affidamento a Trenord S.r.l. della gestione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale per gli anni 2015- 2020. Approvazione dello schema di contratto di servizio e dei relativi allegati" e il Contratto (d'ora in poi CdS) sottoscritto in data 13 aprile 2015 (n. 18827/RCC del 14/4/2015), prorogato al 31/12/2021 con l'art. 2 c. 8 della l.r. 26/2020, al 31/12/2022 con l'art. 22 della l.r. 15/2021 e al 31/07/2023 con l'art. 16 della l.r. 17/2022;
- la d.g.r. n. XI/2050 del 31/07/2019 "Approvazione dello schema di appendice contrattuale per l'aggiornamento del contratto di servizio 2015-2020 tra Regione Lombardia e Trenord" e l'Appendice contrattuale sottoscritta in data 8 ottobre 2019;
- la d.g.r. n. XI/2787 del 31/01/2020 "Approvazione dello schema di appendice contrattuale per l'aggiornamento del contratto di servizio 2015-2020 tra Regione Lombardia e Trenord" e la seconda Appendice contrattuale sottoscritta in data 12 febbraio 2020;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la d.g.r. n. XI / 5636 del 30/11/2021 “Determinazioni in merito al contratto di servizio tra Regione Lombardia e Trenord: aggiornamento condizioni generali di trasporto, validità titoli di viaggio dei collegamenti ferroviari transfrontalieri ai sensi del Regolamento n. 4/2014”, che ha comportato la sottoscrizione della terza Appendice contrattuale in data 19/01/2022;

VISTO il regolamento regionale 10 giugno 2014, n. 4 “Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)”, come modificato dal regolamento regionale 27 luglio 2022 n. 5, che ha introdotto all'art. 31 il comma 4 bis e il comma 4 ter e che il predetto comma 4 bis dispone la validità giornaliera per i biglietti ordinari di cui alla lettera a) del c. 1 dell'art. 16 del medesimo regolamento, che si applica altresì, limitatamente ai biglietti ordinari aventi validità per i servizi ferroviari acquistati per spostamenti interni al medesimo Bacino di Mobilità, sino alla conclusione del periodo transitorio di cui all'art. 36, c. 2 del r.r. n. 4/2014, nonché dell'eventuale periodo massimo di 5 anni di cui all'art. 39, c. 6;

CONSIDERATO che il comma 4 ter dell'art. 31 sopra citato prevede che i titoli di viaggio a validità giornaliera, così detti a “data fissa”, siano messi a disposizione dell'utenza previa approvazione delle modifiche inerenti alle modalità di utilizzo e di rimborso degli stessi da apportare alle “Condizioni Generali di Trasporto” vigenti (di seguito CGT), cui si riferiscono i contratti di servizio, nonché previo adeguamento dei canali di vendita ed effettuazione di una campagna di comunicazione all'utenza;

DATO ATTO che le CGT costituiscono l'allegato 14 del CdS, di cui sono parte integrante;

RICHIAMATO l'art. 30, c. 2, del CdS che disciplina le modalità per le modifiche delle CGT;

VISTA la nota trasmessa da Trenord s.r.l. prot. 15068 del 17/11/2022, prot. reg. S1.2022.0026207 del 17/11/2022, che, a seguito dei confronti tecnici intervenuti con i competenti uffici regionali, propone la modifica di alcuni articoli delle CGT al fine di dare attuazione alla modifica del r.r. 4/2014 nonché per un coordinamento generale di tutte le disposizioni in esso contenute, con particolare riguardo a:

- l'eliminazione della possibilità di utilizzo dei treni di categoria Frecciargento da parte dei possessori della Carta Plus Lombardia per intervenute



Regione Lombardia

LA GIUNTA

modifiche alla tipologia dei prodotti a lunga percorrenza da parte di Trenitalia (artt. 12 e 42);

- l'aggiunta del metodo di pagamento "Scalapay" tra le modalità di acquisto (art. 19);
- l'introduzione di modifiche alle modalità per la sostituzione dei titoli di viaggio a data fissa (art. 21);
- la modifica del biglietto ordinario di corsa semplice, che diventa unidirezionale a validità giornaliera ovvero "a data fissa" (art. 36);
- la modifica della validità temporale del biglietto ordinario di corsa semplice a data fissa che è di 6 ore, indipendentemente dalla distanza chilometrica acquistata: nel caso di biglietto acquistato su supporto cartaceo, magnetico ed elettronico la validità decorre dalla convalida; nel caso di biglietto acquistato da canali digitali la validità decorre di norma a partire dall'ora selezionata in fase di acquisto e riportata sul biglietto per le 6 ore successive; in questo ultimo caso il passeggero può intraprendere il viaggio anche in anticipo rispetto all'orario prescelto in fase di acquisto, senza incorrere in alcun tipo di sanzione, permanendo in ogni caso la validità di 6 ore del titolo dall'inizio del viaggio (art. 36);
- l'introduzione del limite delle 23:59 del giorno precedente la validità per la richiesta di rimborso del biglietto ordinario di corsa semplice a data fissa (art. 103);
- l'anticipo di almeno 72 ore rispetto all'ora di inizio di validità del biglietto ordinario a data fissa per la richiesta di rimborso a Trenord dei biglietti acquistati da piattaforme digitali di altri operatori (art. 103);
- l'aggiornamento dell'allegato 1 "Punti di contatto con Trenord", dell'allegato 6 "Le biglietterie del Servizio Ferroviario Regionale in Lombardia", dell'allegato 7 "Tabella Riepilogativa Sanzioni", dell'allegato 9 "Indennizzo abbonamenti";
- l'aggiornamento dell'allegato 11 "Biglietti, abbonamenti, tessere e tariffe", in conseguenza all'introduzione dell'IVOL digitale e alle modifiche introdotte per i titoli di viaggio "a data fissa";
- alcune modifiche di forma e di lessico per agevolare la migliore comprensione del testo ad altri articoli delle CGT, quali, a titolo di esempio, l'aggiunta o riformulazione di alcune definizioni e abbreviazioni;

RITENUTO:

- di accogliere e approvare le richieste di modifica sopracitate;
- di approvare, per semplicità di lettura, non le sole modifiche ma i documenti integrali delle CGT, riportati all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del



Regione Lombardia

LA GIUNTA

presente atto, e di sostituire contestualmente i rispettivi documenti delle CGT vigenti di cui alla d.g.r. n. 5636 del 30/11/2021;

- di demandare a Trenord, in accordo con gli uffici regionali competenti, la definizione della data di decorrenza delle suddette CGT nel rispetto di quanto disposto dal comma 4 ter dell'art. 31 del r.r. n. 4/2014, in relazione alla necessità di Trenord di adeguare i canali di vendita, predisporre ed effettuare una campagna di comunicazione all'utenza;

CONSIDERATO che il r.r. 4/2014 prevede, altresì, all'art. 3, c. 6 le modalità di tariffazione delle relazioni ferroviarie tra Regione Lombardia e il Cantone Ticino;

RICHIAMATE:

- la d.g.r. n. 2944 del 16/03/2020 "Approvazione dello schema di intesa tra la Repubblica e Cantone Ticino e la Regione Lombardia, concernente lo sviluppo della mobilità transfrontaliera tra il territorio ticinese e quello lombardo" con riferimento, in particolare, all'art.8 "Tariffa transfrontaliera dei trasporti pubblici", dell'Allegato 1) alla medesima delibera;
- la d.g.r. n. 3501 del 5/08/2020 "Determinazioni in merito alle tariffe dei collegamenti ferroviari transfrontalieri ai sensi del regolamento regionale n. 4 del 10 giugno 2014" ed in particolare l'allegato A che approva le Condizioni Generali di Trasporto (CGT) da applicare alle Tariffe Transfrontaliere;
- la d.g.r. n. 4916 del 21/06/2021 "Determinazioni in merito alle tariffe per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale per gli anni 2021 e 2022, nonché alle tariffe dei collegamenti ferroviari transfrontalieri, ai sensi del regolamento regionale n. 4 del 10 giugno 2014" e, in particolare, le Condizioni Generali di Trasporto (CGT) da applicare alle Tariffe Transfrontaliere secondo quanto stabilito dall'allegato D;
- la d.g.r. n. 5636 del 30/11/2021 "Determinazioni in merito al contratto di servizio tra Regione Lombardia e Trenord: aggiornamento condizioni generali di trasporto, validità titoli di viaggio dei collegamenti ferroviari transfrontalieri ai sensi del regolamento regionale n. 4/2014, gestione dei servizi aggiuntivi, canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria regionale" ed, in particolare, l'allegato B che approva le Condizioni Generali di Trasporto (CGT) da applicare alle Tariffe Transfrontaliere;

CONSIDERATO che Trenord e la Comunità Tariffale Arcobaleno (CTA), soggetto che raggruppa tutte le aziende di trasporto su gomma, ferro e acqua che operano nel territorio del Canton Ticino (CH), hanno manifestato nell'ambito



Regione Lombardia

LA GIUNTA

dell'incontro del 4 ottobre 2022 con Regione Lombardia e Cantone Ticino la necessità di aggiornare le Condizioni Generali di Trasporto da applicare alla Tariffa Transfrontaliera Regionale / (Ticino T 651.17.1) Svizzera - Italia (Regione Lombardia);

VISTA la nota trasmessa da Trenord prot. n. 0014800 del 11/11/2022, prot. Reg. SI.2022.0025864 del 14 /11/2022, che a seguito dei confronti tecnici intervenuti con i competenti uffici regionali, propone la modifica delle Condizioni Generali di Trasporto da applicare alla Tariffa Transfrontaliera Regionale / (Ticino T 651.17.1) Svizzera - Italia (Regione Lombardia) che riguarda parti del documento in capo sia a CTA sia a Trenord e in particolare:

- per Trenord: l'introduzione delle modalità che consentono il cambio data del biglietto a seconda dei supporti sui quali viene emesso (cartaceo, digitale da App e sito Trenord), nonché della modalità di rimborso per i titoli Trenord emessi da emettitrici automatiche;
- per CTA: l'eliminazione del formato cartaceo degli abbonamenti e la modifica delle modalità di accesso dei bambini;
- modifiche di forma e di lessico per agevolare la migliore comprensione del testo;

RITENUTO:

- di approvare le suddette modifiche delle Condizioni di Trasporto da applicare alla Tariffa Transfrontaliera Regionale che hanno decorrenza a partire dall'11 dicembre 2022;
- di approvare, per semplicità di lettura, non le sole modifiche ma i documenti integrali delle CGT transfrontaliere, riportati all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto e di sostituire contestualmente i rispettivi documenti delle CGT vigenti di cui alla d.g.r. n. 4916 del 21/06/2021;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e ss.mm.ii., nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

VALUTATE e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERA

1. di approvare le Condizioni Generali di Trasporto (CGT) come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, in sostituzione delle Condizioni Generali di Trasporto approvate con d.g.r n. 5636 del 30/11/2021, demandando a Trenord, in accordo con gli uffici regionali competenti, la definizione della data di decorrenza delle CGT modificate nel rispetto di quanto disposto dal comma 4 ter dell'art. 31 del r.r. n. 4/2014, in relazione alla necessità di Trenord di adeguare i canali di vendita, predisporre ed effettuare una campagna di comunicazione all'utenza. Tali condizioni sono valide per i servizi ferroviari eserciti dai gestori aventi un contratto con Regione Lombardia;
2. di approvare le Condizioni Generali di Trasporto della Tariffa transfrontaliera regionale/ (Ticino T651.17.1) Svizzera – Italia (Regione Lombardia), come da Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, in sostituzione delle Condizioni Generali di Trasporto (CGT) approvate con d.g.r. n. 4916 del 21/06/2021 che hanno validità dal 11 dicembre 2022;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito di Regione Lombardia e di dare mandato al Dirigente competente della Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile per la trasmissione del presente atto al Cantone Ticino, alla Comunità Tariffale Arcobaleno e ai gestori dei servizi ferroviari regionali di cui ai contratti vigenti.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge